

## **Di cosa si tratta**

Si tratta della possibilità che ha il personale della scuola di poter partecipare alla "mobilità annuale", e cioè di poter prestare servizio, per un anno, in una scuola diversa da quella in cui si è titolari, nella stessa o di altra provincia, senza modificare la propria sede di titolarità.

Due gli istituti possibili per la mobilità annuale: l'utilizzazione e l'assegnazione provvisoria.

L'utilizzazione annuale ha prevalentemente la finalità di consentire al personale senza sede, in esubero, oppure al personale trasferito in una sede disagiata perché perdente posto, nello stesso anno o negli anni precedenti, di poter prestare servizio per un anno in una scuola più comoda richiesta dallo stesso lavoratore.

L'assegnazione provvisoria, invece, ha la finalità di consentire ad un lavoratore (docente, educatore o Ata) della scuola di poter prestare servizio, sempre per un anno, in una scuola che sia più vicina alla residenza del proprio familiare (coniuge, convivente, figlio o genitore) oppure in scuole di un determinato comune nel caso in cui ci sono esigenze di cura, in questo comune, connesse a gravi motivi di salute.

Comunque, in tutti questi casi, non si tratta mai di una mobilità annuale "libera ed aperta a tutti", perché occorrono sempre determinati requisiti sia per partecipare all'una che all'altra tipologia.

Questa materia è regolata, di norma annualmente, dal CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed Ata. Per il 2011-2012, come è stato [spiegato sul sito](#), il nuovo CCNI non è stato sottoscritto in via definitiva, per cui le procedure sono state avviate da una specifica Ordinanza Ministeriale (la n. 64 del 21/7/2011), con la quale viene data attuazione a tutte le parti della [pre-intesa sottoscritta al Miur](#) il 12 maggio 2011.

**Scadenza delle domande** sia di utilizzazione che di assegnazione provvisoria:

**Personale docente, educativo e di religione: 1 agosto 2011**

**Personale ATA: 8 agosto 2011**

Le domande vanno indirizzate all'USP di titolarità e presentate tutte, sull'apposita modulistica predisposta dal Miur, alla scuola di servizio. Le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria verso altra provincia vanno presentate all'USP di quella provincia e, per conoscenza, anche all'USP di titolarità. Le domande di utilizzazione dei docenti di religione cattolica vanno presentate alla Direzione scolastica regionale presso cui è ubicata la diocesi richiesta. La documentazione e le certificazioni richieste vanno prodotte ai sensi dell'art. 9 del Ccni sulla mobilità del 22 febbraio 2011.

**In fondo a questa scheda le istruzioni del Miur per la presentazione delle domande.**

## **Utilizzazioni del personale docente**

### **I destinatari**

Possono presentare domanda di utilizzazione:

- tutti i docenti in soprannumero sull'organico di titolarità, ivi compresi quelli in esubero nella scuola primaria titolari sulla provincia;
- i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d'ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico o negli 8 anni scolastici precedenti, che chiedono di essere utilizzati come prima preferenza nell'istituzione scolastica di precedente titolarità. Poi, in subordine, possono partecipare per altre scuole nel distretto sub-comunale di ex titolarità o nel comune di precedente titolarità. Qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, partecipano nel comune viciniore nel rispetto delle relative tabelle. La condizione per poter presentare domanda di utilizzazione è che il docente abbia richiesto in ciascuno anno del settennio precedente il trasferimento nell'istituzione di precedente titolarità. Quindi, per l'a.s. 2011/2012, può produrre domanda di utilizzazione alle suddette condizioni il personale che sia stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata a partire dall'a.s. 2004/2005 e successivi;
- i docenti inidonei restituiti ai ruoli che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle espresse a domanda.
- i docenti titolari o soprannumerari sulla D.O.P., ivi compresi i docenti titolari D.O.P. nell'anno scolastico 2010/2011 trasferiti d'ufficio su sede nell'anno scolastico 2011/2012, o che risultino a qualunque titolo senza sede definitiva;
- i titolari delle Dotazioni Organiche di Sostegno (DOS) della scuola secondaria di secondo grado;
- i docenti in pensione part-time che non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
- i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedano l'utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, ivi compresi i posti assegnati alla scuola secondaria di II grado per le attività di potenziamento dell'offerta formativa, o su posti di sostegno, nell'ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi del titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell'esubero;
- i docenti titolari su insegnamento curriculare in possesso del titolo di specializzazione che chiedono di essere utilizzati solo su sostegno, nell'ambito dello stesso grado di istruzione;
- i docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l'insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua straniera, nell'ambito del circolo di titolarità o in altro circolo, nel caso in cui nel proprio non vi siano posti disponibili;

## Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per il 2011/2012

### Scheda di lettura

**21 luglio 2011**

- i docenti titolari su insegnamento curricolare che chiedono di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni carcerarie;
- i docenti che abbiano superato o stiano frequentando corsi di riconversione professionale, o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno;
- gli insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti di cattedra, in possesso almeno di titolo di studio della scuola secondaria di secondo grado, transitati dagli enti locali allo Stato, non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella C allegata al D.M. 39/98;
- gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186;
- i docenti, anche non in esubero, in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del D.M. n. 8 del 31 gennaio 2011, che chiedono di essere utilizzati, in particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete, per la diffusione della cultura e della pratica musicale;
- i docenti della A031, A032 e A077 interessati ad insegnare nei licei musicali e coreutica, se in possesso dei titoli previsti (art. 6 bis).

### Punteggio

La valutazione del punteggio per le utilizzazioni del personale docente ed educativo é effettuata dalla scuola in cui si presta servizio. Se l'istituto di titolarità non coincide con l'istituto di servizio, provvede quello di servizio. Per i docenti titolari sulla D.O.P., i docenti della scuola primaria in esubero titolari sulla provincia e i docenti titolari sulla D.O.S., la valutazione é formulata direttamente dagli USP.

Si valutano i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria, secondo le tabelle allegate al C.C.N.I. concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritto in data 22 febbraio 2011 per le parti relative ai trasferimenti d'ufficio, con le seguenti precisazioni e integrazioni:

- nei titoli di servizio va valutato anche l'anno scolastico in corso;
- per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande;
- l'età dei figli è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie;
- in caso di parità di precedenza e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica;
- per i docenti di religione cattolica il punteggio è attribuito sulla base della graduatoria unica regionale, suddivisa per diocesi, formulata dall'Ufficio scolastico regionale ai sensi dell'art. 10, commi 3 e 4 dell'O.M. n. 29 dell'8 aprile 2011.

## **Assegnazioni provvisorie docenti**

### **Presentazione delle domande**

Anche le domande di assegnazione provvisoria vanno presentate alla scuola di servizio ed indirizzate all'USP di titolarità. Quelle per diversa provincia vanno presentate direttamente sia all'USP di quella provincia che anche, per conoscenza, all'USP di titolarità.

### **Requisiti**

L'assegnazione provvisoria può essere richiesta indifferentemente per uno dei seguenti motivi:

- ricongiungimento al coniuge o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario;
- gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria;
- ricongiungimento ai genitori;

### **Modalità**

La domanda può essere presentata:

- per una sola provincia;
- per il numero di sedi previsto per i trasferimenti;
- obbligatoriamente per il posto o classe di concorso di titolarità, poi anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione per i quali si possiede titolo valido per la mobilità professionale. La richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione è, quindi, aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità, e non "sostitutiva o alternativa";
- resta fermo il vincolo quinquennale per posti di sostegno, di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato;
- l'assegnazione provvisoria nell'ambito dello stesso grado o classe di concorso precede quella dei titolari tra gradi diversi o classi di concorso.

### **Esclusioni, vincoli e precisazioni**

- Non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza nei confronti del personale che non abbia ancora superato il periodo di prova.
- Non può fare domanda di assegnazione provvisoria il docente di prima nomina, ovvero assunto a tempo indeterminato con nomina giuridica per lo stesso anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie.
- E' obbligatoria l'indicazione della preferenza sintetica per il comune di ricongiungimento (o comune viciniore, in caso di assenza di scuole richiedibili), ovvero per il distretto scolastico di ricongiungimento per i comuni suddivisi in più distretti, solo se vengono richieste anche scuole di altri comuni o distretti, oppure altre classi di concorso o posti di grado diverso. Tale indicazione può essere preceduta solo da preferenze di singole scuole nel comune. Preferenze per scuole di altri comuni potranno essere indicate di

## **Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per il 2011/2012**

### **Scheda di lettura**

**21 luglio 2011**

seguito. La mancata indicazione del comune di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento delle eventuali preferenze relative ad altri comuni, o altre classi di concorso o posti di grado diverso, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda di assegnazione provvisoria. In questi casi l'ufficio prenderà in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento e solo per la stessa classe di concorso o posto di titolarità.

- Non è consentita l'assegnazione provvisoria nell'ambito del comune di titolarità, con l'eccezione dei comuni che comprendono più distretti. In questo ultimo caso, la domanda può essere presentata per scuole del diverso distretto in cui risiede il familiare.
- Le modalità per consentire lo scambio di cattedre o posti tra coniugi, anche fra province diverse, sono regolate dalla contrattazione regionale.
- L'assegnazione provvisoria degli insegnanti di religione cattolica può essere richiesta, esclusivamente nell'ambito dell'insegnamento della religione cattolica, per una sola diocesi, diversa da quella di appartenenza.
- Le operazioni di assegnazione provvisoria da altra provincia o per altra classe di concorso o per altro posto o grado d'istruzione saranno effettuate salvaguardando il contingente di assunzioni a tempo indeterminato previsto per l'a.s. 2011/2012.

### **Punteggio**

Per il punteggio vanno allegati i titoli previsti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie: coniuge o convivente, figli, genitore. E' possibile partecipare anche con punteggio = 0 (ad es. nel caso di ricongiungimento ai genitori con età inferiore ai 65 anni).

### **Modalità di effettuazione delle assegnazioni**

L'assegnazione provvisoria sarà disposta con le seguenti modalità:

- l'assegnazione provvisoria nell'ambito dello stesso grado o classe di concorso precede quella per classi di concorso o gradi diversi;
- l'assegnazione provvisoria in scuole del comune di ricongiungimento precede l'assegnazione per scuole di diverso comune ed anche per classi di concorso o posti di grado diversi da quello di appartenenza;
- le preferenze territoriali espresse nell'apposita sezione del modulo domanda saranno progressivamente esaminate nell'ordine riportato per tutte le tipologie di posto o classe di concorso richiesti diversi da quello di appartenenza;

### **Criteri generali nelle operazioni**

- per massimizzare i posti disponibili, sia le utilizzazioni che le assegnazioni provvisorie vengono effettuate privilegiando le operazioni che liberino posti per le fasi successive. Pertanto le operazioni per la copertura dei posti di sostegno con personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con titolo, precedono le operazioni sui posti comuni. Le stesse, ovviamente, saranno disposte dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aventi titolo all'assunzione a tempo indeterminato per l'anno scolastico cui si riferiscono le operazioni. Inoltre l'utilizzazione a domanda dei docenti non forniti del prescritto titolo e titolari su posto comune/classe di concorso, saranno disposte dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aspiranti a rapporto di lavoro a tempo determinato;

- sia le utilizzazioni che le assegnazioni provvisorie da altra provincia sono successive a quelle provinciali e l'Usp è tenuto a darne immediata comunicazione all'Usp di provenienza

degli interessati.

## **Utilizzazione del personale ATA**

### **I destinatari**

Può presentare domanda di utilizzazione:

- il personale A.T.A. in soprannumero sull'organico di titolarità;
- il personale A.T.A. trasferito a domanda condizionata ovvero d'ufficio senza aver presentato domanda quale soprannumerario nello stesso anno scolastico o negli 8 anni scolastici precedenti, che chieda di essere utilizzato come prima preferenza nella scuola di precedente titolarità. Poi, in subordine, nel distretto sub-comunale che la comprende o nel comune di precedente titolarità (qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, nel comune viciniore nel rispetto delle relative tabelle). La condizione per poter presentare domanda di utilizzazione è che abbia richiesto in ciascun anno del settennio precedente il trasferimento nell'istituzione di precedente titolarità. Pertanto per l'anno scolastico 2011/2012 può produrre domanda di utilizzazione, alla suddetta condizione, il personale che sia stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata per l'anno 2004/05 e successivi;
- il personale A.T.A. in servizio in sedi coordinate, plessi e sezioni staccate che, a seguito del dimensionamento, vengono a funzionare in comune diverso da quello della sede di titolarità dove, detto personale, è riassegnato d'ufficio per l'anno scolastico successivo;
- il personale A.T.A. restituito ai ruoli metropolitani ai sensi dell'art. 5 del C.C.N.I. 22.02.2011 che ha avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda;
- il direttore dei servizi generali e amministrativi dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza;
- il personale A.T.A. che, dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza, svolge mansioni di altro profilo comunque coerente;
- Il personale A.T.A. dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza che chieda di essere utilizzato su posti disponibili in scuole che non abbiano già in servizio analogo personale inidoneo. In caso di concorrenza l'utilizzazione è limitata a non più di una unità in ingresso per scuola;
- il personale A.T.A. che, a qualunque titolo, risulti senza sede definitiva;
- il personale A.T.A. restituito ai ruoli di provenienza a domanda o d'ufficio;
- il personale A.T.A. in pensione e part-time che non ha trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
- il personale A.T.A. in esubero che abbia superato o stia frequentando corsi di riconversione professionale;

## **Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per il 2011/2012**

### **Scheda di lettura**

**21 luglio 2011**

- i responsabili amministrativi, ivi compresi gli insegnanti elementari, collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi dell'art. 21 della legge n. 463/78, che non sono stati inquadrati nel profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi;
- i responsabili amministrativi presenti nelle istituzioni scolastiche con personale già degli Enti Locali aggiunti al titolare della funzione di firma degli atti contabili della scuola;
- il personale A.T.A. proveniente da altra provincia in cui ci sia situazione di esubero.

### **Punteggio**

La valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni del personale A.T.A. è formulata da ciascuna scuola, considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande, secondo le tabelle allegate al C.C.N.I. concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritto in data 22 febbraio 2011 per le parti relative ai trasferimenti d'ufficio con le seguenti precisazioni e integrazioni:

- nei titoli di servizio va valutato anche l'anno scolastico in corso;
- per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande;
- l'età dei figli è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie;
- in caso di parità di precedenza e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica;
- l'espressione "servizio pre-ruolo" di cui alla prima riga della nota (3) della citata tabella è sostituita dall'espressione "servizio non di ruolo o di altro ruolo riconosciuto o riconoscibile".

### **Utilizzazione sui posti di DSGA liberi per tutto l'anno**

- I posti di DSGA che non sono assegnati con contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico (in attuazione dell'art. 56 c. 5 del Ccnl/07), a causa dell'esaurimento della graduatoria permanente di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 146/2000, sono ricoperti su base volontaria dagli assistenti amministrativi titolari e/o in servizio nella medesima istituzione scolastica, beneficiari della seconda posizione economica.

- In assenza di personale di cui al precedente punto, si provvede mediante incarico da conferire ai sensi dell'articolo 47 del C.C.N.L. 29 novembre 2007 (incarico conferito dal DS sulla base di criteri definiti in contrattazione di scuola) al personale in servizio nell'istituzione scolastica che si renda disponibile, ivi compresi gli assistenti amministrativi beneficiari della prima posizione economica di cui all'articolo 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008.

= In via residuale, rispetto all'incarico interno della scuola, si procede alla copertura dei posti vacanti e/o disponibili per tutto l'anno scolastico mediante provvedimento di utilizzazione di personale appartenente ai profili professionali di responsabile amministrativo, ovvero di assistente amministrativo, di altra scuola. Gli USP predispongono appositi elenchi del personale aspirante alle utilizzazioni sulla base di criteri, modalità e termini da definire mediante contrattazione decentrata in ambito regionale.



## **Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per il 2011/2012**

### **Scheda di lettura**

**21 luglio 2011**

- Il personale disponibile che però abbia rifiutato l'incarico nella propria scuola è escluso. Ai soli fini della scelta della sede, e nel limite degli aventi diritto all'incarico, le utilizzazioni sono disposte con priorità a favore del personale che chiedi la conferma nell'istituzione scolastica nella quale, nell'anno precedente, abbia svolto analogo servizio.
- Il personale assistente amministrativo utilizzato su posti di DSGA di altra scuola è sostituito, nella scuola di titolarità e/o di provenienza, con supplente fino al 30 giugno secondo le disposizioni di cui al Regolamento sulle modalità di conferimento delle supplenze del personale A.T.A. (DM 13 dicembre 2000, n. 430, art. 1 comma 7).
- In tutte queste operazioni, fermo restando l'ordine suddetto, l'inserimento nella graduatoria per la mobilità professionale dall'area "B" all'area "D", formulata ai sensi del CCNI 3 dicembre 2009, costituisce titolo di precedenza per il conferimento degli incarichi.

## **Assegnazioni provvisorie ATA**

### **Presentazione delle domande**

Anche le domande di assegnazione provvisoria vanno presentate alla scuola di servizio ed indirizzate all'USP di titolarità. Quelle per diversa provincia vanno presentate direttamente all'USP di quella provincia ed anche, per conoscenza, all'USP di titolarità.

### **Requisiti**

La domanda di assegnazione provvisoria può essere richiesta indifferentemente per uno dei seguenti motivi:

- ricongiungimento al coniuge o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario;
- gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria;
- ricongiungimento ai genitori;

### **Modalità**

Il personale A.T.A. che aspiri all'assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori, al coniuge, convivente e/o ai figli, deve indicare nella domanda il comune di ricongiungimento. Tale comune, ovvero il distretto scolastico di residenza per i comuni suddivisi in più distretti, può essere preceduto da singole preferenze dello stesso comune e deve essere necessariamente indicato nelle preferenze se si vogliono indicare, successivamente, anche preferenze per altri comuni. Infatti, la mancata indicazione del comune di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio delle eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda di assegnazione provvisoria. In tali casi, l'ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative alle specifiche scuole indicate del comune di ricongiungimento.

### **Precisazioni**

Non è consentita l'assegnazione provvisoria nell'ambito del comune di titolarità, con l'eccezione dei comuni che comprendono più distretti. Anche per il personale Ata le modalità per consentire lo scambio di posti tra coniugi, anche fra province diverse, sono regolate in sede di contrattazione decentrata regionale. Le assegnazioni provvisorie da altra provincia sono disposte salvaguardando il contingente di assunzioni a tempo indeterminato previsto per l'a.s. 2011/2012.



## **Punteggio**

Per il punteggio vanno allegati i titoli previsti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie: coniuge o convivente, figli, genitore. E' possibile partecipare anche con punteggio = 0 (ad es. nel caso di ricongiungimento ai genitori con età inferiore ai 65 anni).

## **Modalità di effettuazione delle assegnazioni**

- Preliminarmente sono effettuate tutte le operazioni di sistemazione del personale titolare di sede al fine di individuare i posti disponibili per le operazioni di utilizzazione. Per massimizzare i posti disponibili, l'ordine delle operazioni viene effettuato privilegiando le operazioni che lasciano posti disponibili alle fasi successive.
- La sequenza operativa per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie viene effettuata secondo l'ordine previsto all'allegato 6. Le utilizzazioni precedono le assegnazioni provvisorie, le operazioni nell'ambito della provincia precedono quelle da altra provincia.
- In sede di contrattazione regionale possono essere disciplinate forme di utilizzazione del personale in soprannumero appartenente ai profili di infermiere, cuoco e guardarobiere.

## **ISTRUZIONI DEL MIUR PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E PER L'UTILIZZO DELLA MODILISTICA**

Tutti i modelli di domanda sono stati integrati e adeguati per consentire la richiesta di utilizzazione verso i distinti gradi di scuola da parte del personale titolare in altro ruolo e appartenente a classe di concorso o posto in esubero.

In particolare i modelli della scuola dell'infanzia e primaria risultavano carenti di tale possibilità.

Chi desidera chiedere l'utilizzazione (se appartenente a classe di concorso o posto in esubero) e/o l'assegnazione provvisoria per un diverso grado di scuola deve utilizzare il **modello relativo al diverso grado di scuola richiesto**. Ciò anche da parte dei docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado (le sezioni "e bis" sono state invertite rispetto allo scorso anno) ad esempio:

1) un docente di scuola primaria titolare in una provincia in cui il ruolo e' in esubero, per chiedere l'utilizzazione anche nella scuola dell'infanzia, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado, deve utilizzare tre modelli diversi oltre al modello u2 relativo alla domanda di utilizzazione nel proprio ruolo. Deve cioè compilare:

- il modello u2 per il ruolo di appartenenza, ovviamente senza compilare la sezione "e bis"
- il modello u1 per l'utilizzazione verso la scuola dell'infanzia, compilando anche la relativa sezione "e bis"
- il modello u3 per l'utilizzazione verso la scuola secondaria di primo grado, compilando anche la relativa sezione "e bis"
- il modello u4 per l'utilizzazione verso la scuola secondaria di secondo grado, compilando anche la relativa sezione "e bis".

2) un docente di scuola secondaria di primo grado titolare in una provincia in cui il ruolo e' in esubero, per chiedere l'utilizzazione anche nella scuola secondaria di secondo grado, deve utilizzare i seguenti modelli:

- il modello u3 per il ruolo di appartenenza, ovviamente senza compilare la sezione "e bis"
- il modello u4 per l'utilizzazione verso la scuola secondaria di secondo grado, compilando anche la relativa sezione "e bis".